



COMUNE DI BUSSERO
PROVINCIA DI MILANO

www.comune.bussero.mi.it

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE, LA
COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL
COMUNE DI BUSSERO.**



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 9.11.2001

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.....	3
ART. 2 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI.....	3
ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.....	4
ART. 4 - FUNZIONAMENTO	4
ART. 5 - DURATA DEL C.C.R. E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI	4
ART. 6 - FASE PRE-ELETTORALE.....	4
ART. 7 - FASE ELETTORALE.....	5
ART. 8 - INSEDIAMENTO DEL C.C.R.	5

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi (C.C.R.) è un organismo di partecipazione riconosciuto e promosso dal Consiglio comunale degli adulti, che rappresenta le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini di Bussero, avente la finalità generale di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva

ART. 2 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il C.C.R. può fare proposte per migliorare la qualità della vita delle Ragazze e dei Ragazzi, delle Bambine e dei Bambini di Bussero.
2. Il Comune di Bussero garantisce il diritto dei fanciulli di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che li interessa. Le opinioni dei fanciulli saranno debitamente prese in considerazione tenendo conto della loro età e del loro grado di maturità, così come prevede l'Art.12 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo", redatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Repubblica Italiana con la Legge n.176/91.
3. Al fine di attuare quanto espresso nei commi precedenti, l'Amministrazione comunale, ogni qualvolta deve prendere decisioni che riguardano direttamente i giovanissimi, riconosce al Consiglio Comunale dei Ragazzi, quale organo di rappresentanza appropriata dei fanciulli, la possibilità di essere ascoltato in riferimento alla relativa procedura amministrativa, compatibilmente con le regole sul procedimento amministrativo partecipato di cui alla legge n.241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il Consiglio comunale degli adulti può comunque chiedere, in merito a propri atti deliberativi, il parere del C.C.R. nelle seguenti materie:
 - a) politica ambientale,
 - b) sporte e tempo libero,
 - c) giochi,
 - d) rapporti con l'associazionismo,
 - e) cultura e spettacolo,
 - f) pubblica istruzione,
 - g) assistenza ai giovani e agli anziani,
 - h) rapporti con l'Unicef.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Tutte le bambine e i bambini a partire dalla classe quarta della scuola elementare fino alle ragazze e ai ragazzi della scuola media possono appartenere al C.C.R.
2. Ogni fascia d'età è rappresentata da cinque consiglieri.
3. In particolare 10 consiglieri sono eletti dalle bambine e dai bambini di quarta e quinta elementare, 15 consiglieri sono i rappresentanti delle ragazze e dei ragazzi delle scuole medie.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO

1. Il C.C.R. si riunisce periodicamente secondo modalità decise tra i suoi partecipanti.
2. Il C.C.R. indica le priorità degli argomenti su cui lavorare sulla base dei programmi presentati e dei risultati elettorali.
3. Il C.C.R. formula e discute le proposte inerenti gli argomenti di cui al comma precedente, sviluppandole anche in collaborazione con il Comune, l'Istituto Comprensivo, l'Oratorio parrocchiale, il Centro Giovani comunale e le Associazioni di Volontariato e di Tutela Ambientale operanti sul territorio e chiunque altro sia interessato e che il C.C.R. ritenga opportuno consultare.
4. L'elettorato sarà sempre informato sullo stato dei lavori e potrà essere coinvolto nella programmazione e gestione delle iniziative.

ART. 5 - DURATA DEL C.C.R. E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri del C.C.R. rimangono in carica per due anni.
2. Quando un consigliere smette di partecipare al C.C.R. viene sostituito dal primo coetaneo non eletto.
3. Le ragazze e i ragazzi di terza media che al secondo anno saranno troppo grandi per essere ancora consiglieri potranno accompagnare i lavori del C.C.R. affiancandolo come "gruppo di appoggio".

ART. 6 - FASE PRE-ELETTORALE

1. Tutte le bambine e i bambini delle classi quarta e quinta della scuola elementare e tutte le ragazze e i ragazzi della scuola media di Bussero possono partecipare alla costruzione dei

programmi e candidarsi alle elezioni del C.C.R., conoscendo l'impegno che assumono e presentandosi agli elettori.

2. Il numero di maschi e di femmine che si candidano deve essere equilibrato.
3. Il programma è costituito da un elenco di desideri e proposte elaborate e condivise dagli alunni del plesso e viene costruito in orario scolastico con attività presso le scuole e il supporto di un facilitatore adulto.
4. Lo svolgimento delle elezioni è pubblicizzate a tutta la cittadinanza busserese.
5. In ogni plesso è individuato un insegnante referente che partecipa alle attività del gruppo di pilotaggio (gruppo integrato di adulti con compiti a garanzia del buon funzionamento delle attività del C.C.R.).

ART. 7 - FASE ELETTORALE

1. Tutti gli alunni delle classi quarta e quinta elementare e della scuola media possono partecipare alle elezioni dei rappresentanti.
2. Per il buon funzionamento delle elezioni viene costituita una commissione elettorale composta da tre rappresentanti dei giovanissimi elettori, tre adulti partecipanti al gruppo di pilotaggio ed un referente del Comune esperto in materia elettorale.
3. Questo gruppo di lavoro definisce le modalità operative che riguardano la fase elettorale, decide quindi il modello della scheda, i tempi e gli spazi per la presentazione dei programmi e delle liste e la sede e la formazione degli uffici di seggio elettorale nonché le modalità di scrutinio dei voti e di verifica della rappresentanza di lista.
4. Concluse le votazioni, la commissione elettorale raccoglie i risultati e rende noti i nominativi degli eletti.

ART. 8 - INSEDIAMENTO DEL C.C.R.

1. La prima seduta del C.C.R. ha luogo entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.
2. I candidati risultati eletti sono convocati a cura del gruppo di pilotaggio.
3. Durante la prima seduta del C.C.R. vengono nominati i consiglieri secondo i risultati elettorali.
4. In questa occasione si indica la data della prima riunione che deve svolgersi entro 30 giorni dalla nomina dei consiglieri.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale

con atto n. 65 del 09/11/2001

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 19/11/2001..al giorno 04/12/2001

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 30/11/2001 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 11/12/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che questo Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 13/12/2001 al giorno 28/12/2001,

è ENTRATO IN VIGORE il giorno **30/11/2001** ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. **25**

Bussero, lì 07/01/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia